

Analisi Conoscitiva Micro-finanziamenti Decreto Legge 23/2020 “Decreto liquidità”

Le garanzie senza valutazione del merito di credito

Le novità introdotte dal decreto liquidità per le operazioni sino a 25.000 €

Aumento della % di garanzia

Le formalità per richiedere ed erogare il finanziamento

La tempistica per l'erogazione

Perché serve, cosa implica e che documenti richiede la valutazione della banca

Le garanzie senza valutazione del merito di credito

Innanzitutto, occorre chiarire che la frase “senza valutazione del merito di credito” attiene al Fondo di garanzia del Mediocredito Centrale (in breve MCC) e non alla banca. In parole povere, stante il contenuto importo, MCC considera sufficiente l'istruttoria bancaria evitando di svolgerne anche una propria come previsto per le operazioni di importo superiore.

Nonostante ciò che si afferma da molte parti, l'art. 13 *sub m*) del decreto Liquidità è chiaro nel riferire tale automatismo solo all'“intervento del Fondo centrale di garanzia” (sotto lo stralcio), prevedendo semplicemente che la banca non deve attendere come d'uso l'esito di questa valutazione prima di erogare, ma non che non debba fare valutazioni, ancorché, tanto più piccola è la dimensione del credito richiesto, tanto più semplice e veloce sarà l'istruttoria della banca.

In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Ciò premesso, il MCC ha sempre previsto il rilascio di garanzie all'80% senza valutazione del merito di credito (cfr. Regolamento operativo in vigore dal 15 marzo 2019:

<https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DO-FDG-mar19.pdf>).

Queste operazioni sono definite “operazioni finanziarie di importo ridotto”: Sotto gli stralci significativi del predetto Regolamento.

D.1 GARANZIA DIRETTA

1. Fermo restando l'importo massimo garantito per *soggetto beneficiario finale* di cui al paragrafo D.1.2, la *garanzia diretta* è concessa secondo le misure massime di copertura, variabili in funzione della fascia di valutazione ai sensi del *modello di valutazione* ovvero della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita ovvero della tipologia di *soggetto beneficiario finale*, riportate nella seguente tabella.

Fascia di valutazione del soggetto beneficiario finale	Misure massime di copertura della <i>garanzia diretta</i>					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse le operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti Operazioni Nuova Sabatini PMI innovative	Start up Start up innovative e incubatori certificati Operazioni di microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto
1	30%*	50%	30%	50%	80%	80%
2	40%	60%				
3	50%	70%				
4	60%	80%				
5	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	

* Fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.1.3

45. **“Operazioni finanziarie di importo ridotto”**: le operazioni finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a euro 35.000,00 qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato;

b) sono ammissibili alla *garanzia* senza valutazione del merito di credito da parte del *Gestore del Fondo*:

- i. le *start up innovative* e gli *incubatori certificati* qualora:
 - sull'operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
 - il *soggetto richiedente* abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell'Allegato 4 alle vigenti Disposizioni Operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012;
- ii. i *soggetti beneficiari finali* in favore dei quali è richiesta la *garanzia* per le seguenti tipologie di operazioni finanziarie:
 - *operazioni di microcredito*;
 - *operazioni finanziarie di importo ridotto*;
 - *operazioni finanziarie a rischio tripartito*;
 - *operazioni Resto al Sud*.

Le novità introdotte dal decreto liquidità per le operazioni sino a 25.000 €

Aumento della % di garanzia

Il decreto ha aumentato la garanzia dall'80% al 100% del finanziamento concesso dalla banca.

Il problema è che tale aumento è qualificabile “aiuto di stato” secondo la normativa comunitaria, motivo per cui occorre attendere il benestare della Commissione Europea prima di poterla aumentare. Sino ad allora vigerà la disciplina in vigore sopra richiamata.

Nel momento in cui tale benestare arrivasse, per poter beneficiare della garanzia al 100% la banca deve

- Limitarsi a concedere tali finanziamenti a
 - Piccole e medie imprese
 - Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni

che siano state danneggiate dall'emergenza Covid19

- Il finanziamento deve avere
 - Preammortamento (pagamento solo degli interessi) minimo di 24 mesi
 - Durata massima sino a 72 mesi
- L'importo del finanziamento deve essere al massimo pari a
 - 25% ricavi come da ultimo bilancio / dichiarazione fiscale (nella genericità del termine, se non sono disponibili i dati ufficiali 2019, parrebbero essere sufficienti i dati 2018)
 - Comunque per un importo non superiore a 25.000 euro
- I debiti complessivi verso la banca dopo la concessione del finanziamento devono essere maggiori a quelli in essere alla data del 09.04.2020 meno i rimborsi contrattualmente previsti, in parole povere, il finanziamento non può essere destinato solo a ridurre le esposizioni bancarie già esistenti, salvo decisione autonoma del finanziato (il debitore)
- E' prevista l'applicazione di un tasso di interesse agevolato (per brevità non spiego la sua determinazione in quanto non immediata)
- MCC non applica commissioni sulla garanzia rilasciata.

Le formalità per richiedere ed erogare il finanziamento

L'articolo 4 del decreto liquidità – integrato da comunicazione MCC alle banche del 11 aprile – ha introdotto importanti novità che semplificano in modo importante le formalità non solo per richiedere ma anche per perfezionare il finanziamento dopo la concessione.

Richiesta

La richiamata comunicazione MCC prevede che

Il predetto allegato (è il modulo di domanda allegato in formato Word alla presente) dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (micro, piccole e medie imprese; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) e dallo stesso, inviato al soggetto richiedente la garanzia del Fondo (Banca, Intermediario Finanziario, Confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore stesso.

Erogazione del finanziamento

Per perfezionare il finanziamento, l'art. 4 del decreto liquidità non richiede la firma del contratto cartaceo come d'uso in quanto ritiene sufficiente che

- La banca comunichi tramite mail la concessione proponendo al cliente di accettare il contratto allegato,
- Il cliente risponda accettando la proposta contrattuale
 - Sempre allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente (anche se già inviato con la mail precedente in quanto serve ogni volta per comprovare chi è il mittente),
 - Faccia riferimento al contratto bancario in modo certo (potrebbe essere richiamato il numero di finanziamento e la data della mail ricevuta della banca, magari allegando la copia per la banca del contratto di finanziato in pdf inoltrato dalla banca stessa con la proposta).

Su questi aspetti le banche saranno via via operativamente più precise con la messa a regime del decreto in commento.

La banca dovrà comunque consegnare copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Preciso che tali facilitazioni

- sono riservate alla sola clientela al dettaglio intendendosi consumatori, persone fisiche che svolgono attività professionale a artigianale, enti senza finalità di lucro e micro-imprese,

- vigeranno sino alla fine dello stato di emergenza che ad oggi è il 31.07.2020 come deliberato al CdM il 31.01.2020.

La tempistica per l'erogazione

E' davvero molto difficile poter dare una risposta in quanto l'intervento in parola, che già apre ad un numero importante di clienti, si unisce

- ad una moltitudine di altri provvedimenti che ampliano la numerosità delle operazioni (ad. esempio moratorie) e della clientela coinvolta,
- ad un personale bancario non tutto presente in quanto anch'esso in parte colpito direttamente o indirettamente dall'emergenza sanitaria,
- la non banale attività di interpretazione normativa e adeguamento organizzativo in corso su una pluralità di disposizioni non sempre facilmente interpretabili.

Per avere una risposta, che considererei comunque solo indicativa, suggerisco di sentire la propria filiale di riferimento.

Posto questo, si consideri che per i "finanziamenti 25/m euro a garanzia 100%" mancano ancora

- della succitata autorizzazione europea in punto aiuti di stato,
- delle norme operative e delle implementazioni informatiche di MCC per l'inoltro della richiesta di garanzia da parte delle banche a MCC stesso.

Perché serve, cosa implica e che documenti richiede la valutazione della banca

La valutazione della banca serve per tre motivi

- il primo perché la banca è soggetta a norme regolamentari che impongono di concedere credito solo a chi è in grado di restituirlo non erogando soldi propri ma dei risparmiatori clienti, motivo per cui la capacità di rimborso è l'elemento ineludibile della concessione e la garanzia ha solo un ruolo integrativo a copertura del rischio (non della certezza) del default,
- l'impresa non si espone solo con la banca. Se è in default ma grazie al finanziamento della banca continua a vivere e indebitarsi,
 - crea danni a terzi (fornitori, dipendenti, fisco, etc.) con i quali si indebita
 - crea danni all'imprenditore che dovrà rispondere di un debito sempre crescente (caratteristica propria delle imprese in default),
- A tutela degli interessi richiamati nei due punti che precedono, vi sono sanzioni in capo alla banca che li lede di natura regolamentare, civilistica e penale.

A margine di ciò le espongo brevemente alcune considerazioni di merito non richieste nelle sue domande, ma a cui ritengo importante dedicare ancora qualche minuto, in quanto subito dopo aver ricevuto il finanziamento per l'impresa inizia il problema di doverlo rimborsare. Questo per dire che una valutazione del merito di credito dovrebbe interessare ancor prima della banca il richiedente.

La prima domanda a cui occorre rispondere è "cosa si sta finanziando".

Se sono sfasamenti temporali relativamente brevi tra entrate e uscite non ci sono particolari problemi. Se ad esempio si devono pagare fornitori per l'acquisto di materiale in carenza temporanea di liquidità, si tratta di finanziare un investimento che, una volta realizzato, aiuterà a rimborsare il debito e, con il suo margine, a coprirne il costo e magari lasciare un residuo di surplus per l'imprenditore.

Se invece si devono finanziare costi che non genereranno un ricavo, si stanno finanziando delle perdite. Ad esempio, se si finanzia il pagamento di locazione, commercialista, utenze, etc., mentre non si fattura, quei costi non concorreranno in futuro a generare i ricavi che li ripagheranno, quindi occorrerà capire quanta cassa libera è in grado di generare di norma l'attività e valutare se è in grado di sostenere – già in una ipotesi di normalità non scontata – il nuovo debito.

Circa il fattore incertezza legato al futuro, occorre invece comprendere due cose:

- Non tutto il futuro è incerto: costi fissi e rate sono definiti e noti a monte e occorre renderli espliciti nei propri conteggi
- Per la parte di futuro incerto non si deve correre l'errore di porsi la domanda "cosa succederà domani", ma "se succederà questo cosa succederà alla mia capacità di rimborso?".

A questo punto, per la banca, potrebbe essere utile predisporre tre documenti:

- Una presentazione breve e sintetica (a seconda di quanto si è conosciuti dalla Filiale con cui si lavora) dove si illustra
 - Di che cosa si occupa esattamente (quali sono i prodotti / servizi principali erogati), su cosa e con quale intensità ha impattato l'emergenza sanitaria e come il rientro dell'emergenza si ritiene possa far progressivamente rientrare a sua volta il calo di fatturato attuale,
 - Qual è la clientela e che tipo di legame esiste anche in relazione ad una riattivazione dei rapporti comm.li post emergenza sanitaria (ottimale poter riportare gli esiti di eventuali colloqui con i clienti maggiori)
- Richiesta
 - Entità del finanziamento richiesto
 - Elenco di ciò che si pagherà con il finanziamento specificando l'entità della liquidità non finalizzata per coprire eventuali sbilanci/ritardi alla normalità
- Ultimi dati ufficiali e la situazione banche (debito residuo, rate e scadenze dei fin.ti in corso e, per le linee operative quali fido di cassa e anticipazioni commerciali, ammontare accordato e utilizzato). Ottimale se l'impresa fosse in grado di fare (almeno per l'imprenditore se non per la banca) un conteggio della cassa operativa generata su una ipotesi normale (dati ante Covid) e su scenari con diverse flessioni di fatturato, rapportata a rate e oneri finanziari tenendo conto del nuovo finanziamento e di quanto, alla fine, l'imprenditore deve comunque prelevare per il sostentamento della propria famiglia.

Spero che quanto sopra possa esservi utile per un primo orientamento, per quanto ovvio, da considerare senza responsabilità né garanzia da parte nostra anche con riferimento a ulteriori disposizioni o chiarimenti interpretativi che potrebbero emergere in futuro.

Analisi conoscitiva al 13 aprile 2020 a cura de

Dr. Marcello Belloli -Vice Direttore Generale Vicario – Direzione Crediti

BCC Banca di Credito Cooperativo Bergamo – Icrea Banca